



Distretto scolastico n°27

Istituto Comprensivo “Matteotti-Cirillo”

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web:www.matteotti-cirillo.gov.it

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ.44

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"
GRUMO NEVANO
Prot. 0006023 del 29/09/2016
B 11 (Uscita)

Grumo Nevano, (NA) 29-09-2016

Al personale docente e non docente
Agli studenti ed alle loro famiglie
All'albo dell'istituto
Al sito web

Oggetto: Frequenza delle lezioni ai fini della validità a.s. 2016/17 - disposizioni attuative

Con nota 27 ottobre 2010, prot. n° 7736 si è portato a conoscenza delle SS. LL. il comma 7 dell'art. 14 del DPR 22/06/2009 n. 122 secondo cui "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola "primo e secondo ciclo", ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di interclasse e di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". (da DPR 22/6/2009 n. 122 art. 14 comma 7). I motivi che consentiranno di fruire della deroga, dovranno essere dichiarati in forma scritta, documentate ed illustrate personalmente al Dirigente scolastico entro la data del **15 maggio 2017**.

È compito del consiglio di interclasse/classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il Collegio dei docenti, nella seduta del 12/09/2016, ha adottato la delibera n° 26, relativa alla validità dell'anno scolastico, secondo cui è possibile derogare dal limite della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico per disagio socio-familiare e personale, patologie, ricoveri, partecipazione ad eventi sportivi e culturali disagio scolastico e certificati motivi di salute. . La deroga di **VENTI** giorni è deliberata all'unanimità.

Modello 1

Non sono , quindi, computate come ore di assenza:

- Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)
- Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.
 - Partecipazione ad iniziative per orientamento .
 - disagio socio-familiare e personale,
 - patologie,
 - ricoveri ospedalieri

N.B. Tali attività sono da annotare sul registro elettronico con la descrizione dei partecipanti e del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe/interclasse.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.^{ssa} Giuseppina NUGNES

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2, D.lgs. 39/93)